



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 554/2017 promossa da:



ENTRAMBE con il patrocinio dell'avv. CINI MARCO, elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di
postale elettronica certificata del difensore;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persoan del
Ministro pro tempore, contumace;

In punto a:

Altre ipotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:

“In via cautelare, ex art. 700 c.p.c.:

- **accertarsi e dichiararsi** il diritto delle ricorrenti a che sia valutato il pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie per la mobilità per l'a.s. 2017/2018;
- **disporsi** che l'Amministrazione riconosca alle ricorrenti, previa domanda nel quadro della procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018, il punteggio di punti 6 per ogni anno di pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria.

Nel merito:

- **accertarsi e dichiararsi** il diritto delle ricorrenti a che il pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo nella scuola statale, nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie della procedura della mobilità.
- Con rifusione delle spese di lite e dei compensi spettanti al difensore.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 24 aprile 2017, con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., CELEGHIN SONIA e LIGUORI MONICA, come sopra rappresentate, convenivano in giudizio il MIUR per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado e di avere prima dell'immissione in ruolo nella scuola statale, svolto servizio a tempo determinato ed indeterminato nella scuola paritaria, in particolare la Celeghin dall'1.09.2001 al 19.07.2008 (anni 7) e la Liguori dal 13.02.2001 al 31.08.2016 (anni 16) entrambe presso la Scuola paritaria Liceo linguistico Europeo Dante Alighieri Padova, scuola alla quale era stato riconosciuto lo status di scuola paritaria con il provvedimento del MIUR (D.D.G. 28.02.2001).

Proseguivano le ricorrenti esponendo che essendosi aperta la procedura di mobilità del personale docente, le stesse avevano rilevato che mentre la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti (TABELLA A) e la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale (TABELLA B), allegate al CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018, prevedevano, al punto B), che "per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera", devono attribuirsi punti 6 nelle graduatorie relative alla mobilità volontaria" nelle "note comuni" apposte in calce alle medesime tabelle stabilivano invece che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera".

Essendo le ricorrenti in procinto di fare domanda di trasferimento, ritenevano che la preclusione della valutazione del servizio di insegnamento nella scuola paritaria, sia ai fini della ricostruzione della carriera che dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria della mobilità fosse illegittima ed incidesse in modo pregiudizievole sulle loro possibilità di trasferimento.

Esponevano, al riguardo, che l'art. 1, comma 1, della L. n. 62/2000 stabiliva che il sistema nazionale di istruzione fosse costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che le scuole paritarie, abilitate a rilasciare "titoli di studio avente valore legale" svolgevano un servizio pubblico. Tra i requisiti previsti per il riconoscimento della parità era compresa l'utilizzazione di "personale docente fornito del titolo di abilitazione", nonché la stipula di "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettassero i contratti collettivi nazionali di settore". Del resto l'art. 485, comma 1, del D. Lvo 297/1994 prevedeva il diritto del docente neoimpresso in ruolo di chiedere, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento, come servizio di ruolo, del pregresso servizio di insegnamento pre ruolo svolto nelle scuole statali oppure nelle scuole "pareggiate", mentre l'art. 360, comma 6, del medesimo decreto prevedeva l'applicabilità ai



docenti di scuole secondarie pareggiate transitati alle dipendenze dello Stato l'applicabilità delle norme vigenti per i docenti dei ruoli statali ed ancora, l'art. 1 bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, aveva disposto che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (scuole materne, elementari e secondarie non statali), fossero ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole 1 non paritarie, sicché doveva ritenersi che le scuole paritarie Avessero preso pienamente luogo delle scuole secondarie pareggiate.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato nella nota n. prot. 69064 del 4 agosto 2010, aveva precisato che “ è da ritenere che l'entrata in vigore della norma indicata in oggetto (la legge 62/2000, n.d.r.), mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, peraltro, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16.04.1994, n. 297.

Le ricorrenti chiedevano dunque fosse dichiarata l'illegittimità delle “note comuni” alle tabelle di valutazione dei titoli, allegate al vigente C.C.N.I. sulla mobilità, secondo la quale “il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile in quanto non riconoscibile nella ricostruzione della carriera”, e chiedevano altresì che fosse accertato il loro diritto a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera il pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria ed in via di urgenza a vedersi valutato il predetto servizio ai fini del punteggio nelle graduatorie per la mobilità.

Il ricorso cautelare veniva accolto con la seguente motivazione:

“Non essendo state sollevate questioni preliminari, ed esaminandosi direttamente il merito della domanda cautelare, occorre osservare che con riguardo alla sussistenza del fumus boni iuris la stessa appare fondata, atteso che l'art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che paritarie si possano definire le scuole in possesso dell'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, derivante dal riconoscimento della sussistenza di alcuni requisiti (disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei, iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, organica costituzione di corsi completi, personale docente fornito del titolo di abilitazione, adozione di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Entrambe le ricorrenti risultano aver svolto servizio (doc. 2 e 3) presso il Liceo Linguistico Dante Alighieri di Padova, istituzione riconosciuta come scuola paritaria (doc. 4 all. ricorso).



Dopo l'entrata in vigore della l. 62/2001, l'art. 2 del Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha previsto al comma 2 che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie fossero valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ed ancora, l'art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie e che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, espressamente rimandando al riconoscimento della parità con il provvedimento del quale risulta fornito il predetto Liceo Linguistico.

Infine, la Ragioneria generale dello Stato, con il provvedimento n. 69064 del 4.8.2010 allegato al ricorso come doc. 7, ha affermato la riconoscibilità del servizio pre ruolo svolto presso le istituzioni scolastiche paritarie, peraltro nella misura ridotta prevista dall'art. 484 del D. lvo 297 del 1994.

Stanti tali premesse, deve riconoscersi l'illegittimità della previsione della disposizione del CCNI allegato come doc. 6 al ricorso nella parte i cui non riconosce alcun punteggio ai fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie "in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera", atteso che tale ultima affermazione è infondata, poiché ai fini della ricostruzione della carriera il ricordato art. 485 prevede una misura ridotta di riconoscimento del servizio prestato, ed ancora perché detta disposizione porterebbe ad una illegittima interpretazione della vigente normativa, in violazione del principio di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi le medesime caratteristiche.

Ciò detto in ordine al fumus, con riguardo al periculum in mora occorre osservare che la mancata attribuzione alle ricorrenti nella fase cautelare, del punteggio riconoscibile per il servizio prestato presso le scuole paritarie pregiudicherebbe gravemente le possibilità di ottenere il chiesto trasferimento, con compromissione non sanabile all'esito di un giudizio ordinario del diritto delle predette alla chiesta mobilità, i cui termini vanno a scadere nel prossimo mese di luglio.

Occorre dunque, conclusivamente, stante la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disapplicare le note comuni del CCNI per la mobilità del personale negli anni scolastici 2016/17 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ed ordinare all'amministrazione convenuta di riconoscere alle ricorrenti il medesimo punteggio previsto dalle medesime note comuni per la valutazione degli anni di servizio pre ruolo (6 punti per ogni anno). (...)

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- accoglie il ricorso, ordinando al MIUR di disapplicare nei confronti delle ricorrenti Celeghin Sonia e Liguori Monica le note comuni del CCNI per la mobilità del personale negli anni scolastici 2016/17 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ed ordina all'amministrazione convenuta di riconoscere alle ricorrenti il medesimo punteggio previsto dalle medesime note comuni per la valutazione degli anni di servizio pre ruolo (6 punti per ogni anno (...)).

La presente fase di merito vede il necessario esame della domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti a che il pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella



scuola paritaria, sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo nella scuola statale: detta domanda appare fondata alla luce delle medesime considerazioni svolte in ordine alla domanda cautelare, e va dunque ordinato alle amministrazioni convenute di riconoscere il pregresso servizio prestato dalle ricorrenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo nella scuola statale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 all. al DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione di riferimento, stante il valore indeterminabile della controversia, ridotti del 50% stante la scarsa complessità della stessa, che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 554/2017 R.G.-C.L., promossa da [REDACTED] e [REDACTED] contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:

1. Accoglie il ricorso, ordinando al MIUR di disapplicare nei confronti delle ricorrenti Celeghin Sonia e Liguori Monica le note comuni del CCNI per la mobilità del personale negli anni scolastici 2016/17 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ed ordina all'amministrazione convenuta di riconoscere alle ricorrenti il medesimo punteggio previsto dalle medesime note comuni per la valutazione degli anni di servizio pre ruolo (6 punti per ogni anno (...));
2. Ordinato all'amministrazione convenuta di riconoscere il pregresso servizio prestato dalle ricorrenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo nella scuola statale;
3. Condanna il Ministero convenuto a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 4.407,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 259,00.

Così deciso in Rovigo, in data 23 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Silvia Ferrari



N. R.G. 554/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 554/2017

tra

SONIA CELEGHIN e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Oggi **13 aprile 2018**, alle ore **9.02**, innanzi al dott. Silvia Ferrari, sono comparsi:

per [redacted] e [redacted] l'avv. CINI MARCO ;

per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nessuno è comparso;

L'avv. Cini insiste per l'istanza di correzione depositata;

Il Giudice

Verificato il MIUR pure a conoscenza dell'istanza nulla ha osservato;

Dispone che la sentenza n. 71/2018 sia corretta, al punto 2) del dispositivo, come segue:
in luogo di "ordinato" si legga "ordina".

Manda la Cancelleria per la apposizione sull'originale della sentenza del presente provvedimento.

Il Giudice

dott. Silvia Ferrari

